



Ordinanza sullo scambio automatico internazionale delle rendicontazioni Paese per Paese di gruppi di imprese multinazionali (OSRPP)

Modifica del 28 ottobre 2020

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 29 settembre 2017¹ sullo scambio automatico internazionale delle rendicontazioni Paese per Paese di gruppi di imprese multinazionali è modificata come segue:

Art. 2 Opzioni
(art. 3 cpv. 2 LSRPP)

Laddove le Linee Guida dell'OCSE del 23 dicembre 2019² consentono a uno Stato o a un territorio di scegliere tra più opzioni per la rendicontazione Paese per Paese, ogni ente notificante ha diritto di disporre delle medesime opzioni.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° dicembre 2020.

28 ottobre 2020

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

¹ RS 654.11

² Le Linee Guida dell'OCSE possono essere scaricate gratuitamente dal sito Internet dell'AFC all'indirizzo www.estv.admin.ch > Diritto fiscale internazionale > Informazioni specifiche > Country-by-Country-Reporting CbCR > Pubblicazioni > Documenti dell'OCSE.

